

DE VIVO

Avv. Giovanni De Vivo  
Corso Umberto I n. 529 - Marigliano (Na) - 80034-  
Tel/fax 081.0480140  
e-mail: avv.gdevivo@gmail.com;  
pec: giovanni.devivo@processonline.legalmail.it

## Tribunale Civile di NOLA

### Ricorso per l'ammissione alla proc. di crisi da sovraindebitamento del consumatore Congiuntamente alla proposizione del piano di ristrutturazione del debito del Consumatore ex art. 67 e s.s. del C.C.I.I.

Nell'interesse del sig.

Vito Pasquale, C.F. VTIPQL73B10E955P, nato a Marigliano (NA) il 10/02/1973 e residente in Marigliano (NA) alla Via \_\_\_\_\_ che ai sensi del comb. Disp dell'art. 68 l co. del C.C.I.I. di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) e dell'art. 82 c.p.c. è rapp.ta e difesa dall'avv.to Giovanni De Vivo (C.F. D \_\_\_\_\_ del Foro di Nola, in virtù di mandato in calce al presente atto ed elett.te dom.to presso lo studio in Marigliano al Corso Umberto I n.ro 529, nonché presso il domicilio digitale pec: e [giovanni.devivo@processonline.legalmail.it](mailto:giovanni.devivo@processonline.legalmail.it).

-d'ora in poi debitore-

#### In favore di

- 1) Intesa San Paolo Spa con sede in \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.iva l'\_\_\_\_\_
- 2) COVISIAN SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA COVISIAN S.P.A. in personale del legale rappresentante con sede in \_\_\_\_\_ p.iva 0 \_\_\_\_\_ pec: cc \_\_\_\_\_
- 3) AMERICAN EXPRESS ITALIA S.R.L. sede legale \_\_\_\_\_ Roma (Italia) c \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_

-d'ora in poi creditori-

000000

-Organismo di Composizione della Crisi-

Organismo di Composizione della Crisi "I diritti del Debitore" a cui è stata inoltrata in data 13.10.2023 istanza per la nomina ai sensi dell'art. art. 68 co.1 C.C.I.I. del Gestore della Crisi che predetto OCC

individuava con conferimento incarico nella professionista che di seguito si indica: Avv. Francesca Romana Capezzuto

- d'ora in poi Gestore della Crisi-

**nonché**

nato il \_\_\_\_\_ (Na) e residente in \_\_\_\_\_

nonché

80034- genitori del sovraindebitato e nella qualità terzi finanziatori e garanti del piano

- d'ora in poi Terzi Finanziatori/Garanti-

### PRELIMINARMENTE

Si rileva, in via preliminare, che il ricorso non è stato depositato dall'OCC ma dal legale che assiste la ricorrente;

ritenuto che tale modalità di presentazione non determini l'inammissibilità del ricorso né alcun'altra sanzione processuale, atteso che:

- (i) né l'art. 68 CCII né altre norme sanzionano con l'inammissibilità la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore non depositata telematicamente dall'OCC né prevedono al riguardo altre preclusioni/sanzioni processuali;
- (ii) il consumatore sovraindebitato può presentare il ricorso sia personalmente (la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 68 comma 1 elimina i dubbi che erano sorti in merito nel vigore della precedente disciplina) sia con l'assistenza di un legale e, in tal caso, non si vede per quale ragione non possa essere quest'ultimo a provvedere al deposito del ricorso;
- (iii) è ragionevole ritenere invece che debba essere l'OCC a inoltrare telematicamente il ricorso quando il sovraindebitato non si avvale dell'assistenza di un difensore ed in questo caso dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare copia di un suo documento di riconoscimento (v. Tribunale Bologna 27.09.2022);

### PREMESSA

Il proponente dal 09.09.2015 all'18.10.2023 ha svolto e svolge lavoro subordinato dipendente presso la società \_\_\_\_\_ c.f./p.iva  
C \_\_\_\_\_ con un contratto dapprima a tempo indeterminato poi commutato in part-time.

2 | P a g .

Precedentemente svolgeva lavoro con contratto subordinato dipendente presso la società S.

B  
C con sede in ..... via Provin .....  
C di stato civile coniugato in separazione di beni con due figli.

Vive e risiede in un immobile in titolarità del padre

Dal certificato di residenza si evince che competente per territorio ex art. 68 C.C.I.I. è il Tribunale di Nola a cui la presente procedura sarà sottoposta.

Il sig. Vito Pasquale, trovandosi nelle condizioni previste art. 2 C.C.I.I., e non ricorrendo cause ostative, come da verifiche preliminari effettuate, ha conferito mandato all'Avv. Giovanni De Vivo (C.F.DVVGNN84C12F839D) del foro di Nola, con studio in Marigliano (Na) alla via Corso Umberto I n. 529-80034- pec [giovanni.devivo@processonline.legalmail.it](mailto:giovanni.devivo@processonline.legalmail.it) affinché l'assistesse per la ricostruzione della propria situazione economico/patrimoniale nonché per la verifica dei presupposti alla presente procedura e per la predisposizione della proposta dell'odierno di ristrutturazione del debito da sottoporre al Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi " I diritti del debitore" , a cui è stata inoltrata in data 13.10.2023 istanza per la nomina ai sensi dell'art. art. 68 co.1 C.C.I.I. atteso che il proponente risiede e svolge i propri interessi all'interno del distretto del Tribunale di Nola.

Successivamente in data **23.10.2023** l'Avv. Francesca Romana Capezzuto comunicava a mezzo pec di essere stata nominata Gestore della Crisi dal predetto Ente e contestualmente accettava l'incarico conferitole.

#### **-Informazioni circa la situazione familiare del Debitore-**

La proponente si trova in uno stato di sovraindebitamento in quanto le obbligazioni a suo carico, quelle in *bonis* e quelle scadute, queste ultime immediatamente esigibili, non possono essere soddisfatte con le sue entrate attuali né con il suo patrimonio per cui intende proporre una ristrutturazione delle stesse.

A causa delle vicende personali occorse negli anni, di cui si dirà infra, il proponente si trova oggi nell'impossibilità di onorare le obbligazioni alla scadenza, per cui intende accedere alla procedura di sovraindebitamento, per la quale come si vedrà in seguito sussistono tutti i presupposti di legge.

1. Il proponente, ai sensi dell'art. 2 del C.C.I.I. è in possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura di Ristrutturazione del debito del Consumatore poiché ricorrono entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo nonché ai sensi dell'art. 2 del C.C.I.I. che alla

-lett. A recita: a) «crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

-lett. B recita: b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

-lett. B c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza...;

-lett. E recita e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

- Ai sensi e per gli effetti ex art. 67 co 1-2 del C.C.I.I. "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

## 2. La domanda è corredata dell'elenco:

1. a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
2. b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
3. c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
4. d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
5. e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
6. f) La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4;



7. g) È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Atteso quando innanzi, dalle verifiche preliminari effettuate, il debitore può accedere a predetta procedura laddove non risultino esservi le prescrizioni dell'ex art. 69 C.C.I.I. che recita:

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dall'art. 2 del C.C.I.I. in quanto riveste la qualifica di "consumatore" sia per il proprio pensionamento sia per la natura delle obbligazioni contratte;

- il sig. Vito Pasquale dal **30.07.2021** è lavoratore dipendente con contratto part time a tempo indeterminato presso la s. \_\_\_\_\_ da cui deriva unicamente il suo reddito, precedentemente era Impiegato presso la S.

rapporto di lavoro iniziato il **09.09.2015** e terminato il **30.06.2021** e, ancor prima, con la \_\_\_\_\_ il cui contratto di lavoro iniziava il **01.02.2002** e terminava il **31.12.2011** atteso che la predetta società \_\_\_\_\_ provvedeva a licenziarlo e, per tali effetti, per circa **730** giorni dovette vivere con il sussidio di disoccupazione.

Per tali vicende personali che infra si declineranno meglio, il proponente ha richiesto credito al consumo ed

- a) In merito alla natura delle obbligazioni, come si vedrà dettagliatamente nel prosieguo, esse afferiscono esclusivamente ad esigenze personali e familiari;
- b) non ha mai fatto ricorso ad alcuno dei procedimenti di sovraindebitamento;





dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento dignitoso della propria vita, al cui obiettivo si ispira la normativa sul sovraindebitamento.

## 1. Documentazione prodotta

---

Il proponente allega al piano tutti i documenti necessari a verificare la natura dei debiti/crediti, il tempo in cui sono stati contratti, la finalità degli stessi, le vicende familiari e le spese necessarie al suo sostentamento, la documentazione personale e reddituale, la documentazione bancaria e quant'altro necessario al Gestore della crisi per la relazione particolareggiata.

Tutti i documenti prodotti ed allegati alla presente sono elencati in calce alla proposta.

Il Gestore potrà, quindi, procedere all'analisi del piano di ristrutturazione del debito al fine di relazionare al Tribunale di Nola, G.D. designando, circa la fattibilità e la sostenibilità economica del piano, ai sensi dell'articolo 68 co. 3 e ss del C.C.I.I.

Inoltre, il Gestore potrà relazionare in merito alle cause dell'indebitamento e alla diligenza sua incapacità di adempiere le obbligazioni impiegata dal sig. Pasquale Vito nell'assunzione delle obbligazioni nonché alle ragioni della assunte.

Dalla ricostruzione del reddito, sin dalla erogazione del primo contratto di mutuo erogato dall'istituto bancario Cariparma Spa (anno 2007), il Gestore potrà trarre tutti gli di cui elementi per le verifiche agli art. 68 co. 3 e ss del C.C.I.I. onde consentire al Tribunale di disporre ex l'art. 69 C.C.I.I., le preclusioni sostanziali inerenti alla contestazione di convenienza del piano proposto con l'esclusione da questa di tutti i creditori colpevoli di non aver effettuato la preventiva valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis T.U.B., contribuendo a generare o ad aggravare la situazione di sovraindebitamento, soprattutto verificando i numerosi rifinanziamenti, anche in breve lasso di tempo, che hanno generato ulteriori costi di istruttoria che, in fase di estinzione anticipata, sono stati anch'essi rifinanziati andando ad incrementare l'importo finanziato e a diminuire il residuo netto erogato.

### 1.1. Situazione familiare, economica e patrimoniale

Il nucleo familiare del ricorrente è attualmente composto dalla moglie, sig.ra [redacted] e da due figli, [redacted] di anni [redacted] e Vito Ernesto di anni [redacted].



Il proponente non possiede alcun bene immobile sull'intero territorio nazionale, come si evince dalla visura catastale e ipotecaria.

È proprietario del veicolo FIAT 500 L [redacted] immatricolata nell'anno 2016, come si evince dalla visura ACI. Veicolo acquistato nell'anno 2016 con un finanziamento estinto nell'anno 2022 Ente Finanziatore FGA Spa.

Il proponente è titolare di due conti corrente bancari, di cui uno acceso presso [redacted], filiale in Marigliano contraddistinto dal numero C/C N. [redacted] sul quale è accreditata la retribuzione mensile e gli addebiti dei finanziamenti. Suddetto c/c all'atto della presente ha un saldo pari ad euro 1,44 al 10.11.2023 e l'altro contestato con la moglie presso [redacted] **CONTO CORRENTE** n. [redacted] acceso nel marzo 2019 ha un saldo pari ad euro un saldo pari ad euro 8,12 al 10.11.2023.

Dei predetti c/c bancari, [redacted] e [redacted] si producono gli estratti degli ultimi 5 anni.

#### -Attività richieste al Gestore della Crisi incaricato – Cause del sovraindebitamento-

Il proponente, come sopra rappresentato, difeso ed assistito, chiede al nominato Gestore della crisi da sovraindebitamento di:

redigere, ai sensi dell'art. 68 co. 2 e 3 del C.C.I.I., la **relazione particolareggiata** alla proposta di Ristrutturazione del debito del Consumatore formulata, contenente:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del C.C.I.I.:

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) *l'indicazione presunta dei costi della procedura.*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del C.C.I.I.:

*L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.*



L'OCC è chiamato a verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti di legge per accedere al piano del consumatore, sia quelli soggettivi che oggettivi, quindi ad esprimere il proprio giudizio.

Dunque, al fine di consentire all'OCC di redigere la relazione particolareggiata che, comprenda l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, di seguito sono esposte le cause del sovraindebitamento riconducibili al ricorso del proponente al credito al consumo per sostenere la propria famiglia monoreddito e la diligenza da egli impiegata.

Tutti gli impegni economici assunti negli anni sono sempre stati onorati dal debitore anche attraverso la rinegoziazione dei finanziamenti, al quale veniva di volta in volta accreditato il netto ricavo del finanziamento, al netto delle estinzioni di finanziamenti precedenti e degli importi accumulati con l'utilizzo delle carte *revolving*.

Come si vedrà dalla ricostruzione effettuata gli importi via via incassati dai finanziamenti erogati sono stati utilizzati per lo più per il pagamento delle rate, altrimenti non sostenibili a fronte di un buon stipendio ma non sufficiente, nel corso degli anni, anche al solo pagamento delle rate.

## 2. Esposizione della situazione del debitore - Cause della crisi e la conseguente meritevolezza del debitore

Dall'analisi incrociata dei dati, tra finanziamenti ed estratti conto, si evince che dal 2007 è iniziato lentamente ma inesorabilmente un percorso che ha condotto il proponente alla situazione di sovraindebitamento.

La causa attiva del sovraindebitamento - temporalmente individuabile nell'anno 2011 a causa della perdita del proprio lavoro.

Da qui in poi, l'affanno per la vita del proprio nucleo familiare, lo stress psicologico ed economico che ha coinvolto il proponente a lavorare anche occasionalmente al fine di onorare i propri debiti.

Nelle more di questo trambusto psicofisico ed economico, il proponente, in ogni caso, ha sempre provveduto al mantenimento formativo dei figli ed ha cercato, per quanto potuto, al mantenimento del proprio nucleo familiare.

Negli anni della propria disoccupazione il proponente oltre ai lavori occasionali riusciva ad avere supporto economico dal padre. In ogni caso ha richiesto e ricevuto la sospensione del mutuo per ben due volte atteso che non riusciva ad evaderlo.



Più precisamente la condizione lavorativa del proponente, negli anni, è stata oggetto di forti diminuzioni economiche e per la perdita del proprio posto di lavoro e per l'emergenza COVID 19 e, per il costo della vita oggi in atto con un'inflazione al 12%.

Invero i redditi del proponente provenivano esclusivamente dal rapporto di lavoro con un trattamento retributivo annuale fino al 31.12.2010 di euro (per tredici mensilità) poi dal 01.01.2011 al 17.07.2011 con la riduzione delle ore di lavoro nell'anno 2011 ad euro (per tredici mensilità) fino alla perdita del proprio lavoro (nel dicembre dell'anno 2011) assumendo il sussidio di disoccupazione fino all'anno 2015.

A nulla, nel caso in esame, potevano supportare la indennità di disoccupazione che, come è noto, è un sussidio che viene elargito dall'INPS in relazione all'80%, in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito dello stipendio netto e per 18 mesi. Tale provvidenza ha la natura giuridica indennitaria di disoccupazione, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno. Pertanto, suddetto sussidio non ha aggiunto nulla allo stato di "decozione" del proponente atteso che il contributo non era sufficiente per far fronte alle spese di vita del proprio nucleo familiare.

Dunque, fino al 31.12.2011, il proponente che fino a tre mesi prima di suddetta data svolgeva lavoro dipendente presso la veniva posto in disoccupazione fino al 31.12.2015 allorquando la s (altra datrice di lavoro) assumeva lo stesso con contratto di lavoro di 17 ore settimanali.

Tuttavia, suddetto rapporto impiegatizio dal 31.12.2016 da contratto a tempo indeterminato full time veniva rimodulato a tempo determinato a ciò si aggiunga che nel periodo COVID-19 il proponente veniva posto in cassa integrazione fino al 31.12.2021 allorquando veniva nuovamente assunto con contratto part time, che tutt'oggi resta invariato.

Di seguito si indica la tabella con la redditualità annuale dal 2007 al 2023


#### - Redditi

Redditi Anno 2007	Redditi Anno 2008	Redditi Anno 2009	Redditi Anno 2010	Redditi Anno 2011	Redditi Anno 2012	Redditi Anno 2013	Redditi Anno 2014
18.762,00	18.762,00	18.762,00	18.762,00	18.762,00	18.762,00	0,00	0,00



Redditi Anno 2015	Redditi Anno 2016	Redditi Anno 2017	Redditi Anno 2018	Redditi Anno 2019	Redditi Anno 2020	Redditi Anno 2021	Redditi Anno 2022	Redditi Anno 2023 a novembre
				3.000,00	5.200,00	1.500,00	2.328,00	0,00

- Di seguito il grafico dei redditi annuali delle annualità esaminate:



Suddetti avvenimenti hanno incrinato fortemente la vita economica del proponente che in ogni caso ha provveduto con grandi sforzi e con l'aiuto della famiglia ad evadere gli obblighi assunti.

- Storia delle obbligazioni assunte dal proponente-

- In data 07/01/2017 l'Ente Territoriale Banca di Puglia concedeva al Sig. Vito Pasquale un mutuo per ristrutturazione (recante n. 1002504/2017) di **84.000,00 euro** il cui TAN è pari al 5,350% e l'importo della rata mensilizzata comprensiva di interessi era di euro 682,57 per un totale di 180 rate. Suddetto credito veniva impiegato nella ristrutturazione della casa di famiglia dove, il ricorrente ha sempre risieduto e tutt'oggi risiede; in relazione a suddetto contratto il proponente risultava co-mutuatario ed il sig. [nome] era co-mutuatario nonché terzo datore di ipoteca:



- All'epoca della sottoscrizione del mutuo il proponente, per l'effetto del proprio lavoro, godeva di una retribuzione annuale di euro 134.100,00 (divisa per 13 mensilità) con nucleo familiare composto da 3 persone;
- In data 26/03/2014 l'Ente finanziatore ARUBAPEC Spa concedeva al sig. Vito Pasquale un finanziamento (accettazione n. 10025047/R-M/ST20) di euro 10.000,00 con rata mensilizzata di euro 160,70 per 84 rate il cui TAN è pari al 08,96% TAEG 09.33% per credito complessivo di euro 13.498,80;
  - Tali somme venivano utilizzate dal proponente per il sostentamento di vita atteso che nel periodo indicato il proponente era inoccupato ma svolgeva lavori a nero e con l'aiuto del padre nonché della sorella assunse l'obbligo indicato. Sul punto è utile richiamare una Sentenza di Omologa del Tribunale di Brescia ha depositato sentenza di omologa in favore di un sovraindebitato che aveva chiesto prestiti per il sostegno della propria famiglia.
- In data 19/12/2014 l'Ente finanziatore ARUBAPEC Spa concedeva al sig. Vito Pasquale la rinegoziazione n. 10025047/R-M/ST20 del finanziamento n. 10025047/R-M/ST20 di euro 22.400,00 con rata mensilizzata di euro 303,80 per 96 mesi il cui TAN era al 06,85% e Taeg al 07,07% per un importo totale del credito di euro 29.293,63 con liquidità sul c/c di euro 13.106,37 ed estinzione anticipata del fin. n. 10025047/R-M/ST20 del 26/03/2014 pari ad euro 9.293,63;
  - Tali somme venivano utilizzate dal proponente per il sostentamento di vita sempre con il sostegno economico del padre e della sorella.
- In 30/11/2015 il Sig. Vito Pasquale si vedeva concessa la rinegoziazione del mutuo in precedenza indicato dall'Ente ARUBAPEC Spa (contratto recante n.10025047/R-M/ST20) per un importo di euro 13.498,80. Suddetto contratto prevedeva il TAN pari al 5,60%, il TAEG pari al 6,034%, con un importo rata mensilizzata di 566.73 euro per un totale di 300 rate mensili (fino al 01.07.2015) per una somma al rimborso comprensivo di interessi pari ad euro 127.491,00. Con suddetta liquidità (di euro 88.190,19) il proponente estingueva anticipatamente il precedente mutuo (recante n. 10025047/R-M/ST20) per il residuo di euro 13.498,80 euro nonché contestualmente provvedeva, in data 30.11.2015, ad estinguere anche il finanziamento ARUBAPEC Spa (contratto n. 10031027/R-M/ST20 del 19/12/2014) per un importo di euro 10.000,00 euro nonché versava in pari data (30.11.2015) euro 4.784,60 per pagamento premio Assicurativo e emetteva assegno n. 2145418310 per la spese notarili dell'atto di mutuo pari ad euro 1.100,00 ed in data 23.02.2016 emetteva assegno circolare di euro 6.950,00 per acquisto auto e la liquidità restante pari ad euro 10.395,50 venivano



vincolati su un c/c bancario intestato allo stesso al fine di provare a percepire i frutti degli interessi attivi annuali. Tuttavia, tali somme, stante l'esposizione debitoria venivano sistematicamente venivano svincolate dal proponente atteso che la rata del mutuo, il costo della vita in relazione alla redditività mensile non permettevano allo stesso di far fronte alle obbligazioni assunte. Sul punto si specifica che dalla produzione degli estratti c/c bancari di cui ai fondi vincolati, nell'analisi incrociata con il c/c bancario del proponente acceso presso Intesa San Paolo risulta chiaro ed incontrovertibile che le somme svincolate sono state utili per il proponente per il sostegno alla propria famiglia:

- Suddetta rinegoziazione veniva richiesta dal proponente solo successivamente all'acquisto del nuovo lavoro nell'anno 2015 pensando di ridurre la rata iniziale del mutuo e con la liquidità restante estinguendo altro finanziamento in essere. Inconsapevole del fatto che seppur la rata era più agevole l'Ente Finanziatore chiedeva più interessi allungando il piano di ammortamento. In ogni caso nell'anno 2022 veniva concessa dall'Ente Bancario la sospensiva di dodici mesi nel pagamento delle rate del mutuo e fino al 31.09.2023.
- In data 10.03.2016 il Sig. Vito Pasquale acquistava il proprio attuale veicolo Fiat 500L tg. 120013 vedendosi concesso dalla CA AUTO BANK SPA (contratto n. CO4927002) un importo complessivo di euro 169,00, il cui TAN è pari al 4,93% nonché il TAEG è pari al 6,98%, con rata mensilizzata di euro 169,00 euro per 72 mensilità, estinto in data 09.09.2022 con regolarità di ammortamento;
- In data 01/08/2017 al sig. Vito Pasquale viene concessa dalla banca Intesa San Paolo una Carta Revolving n.#####406 avente un TAN pari all'8,500% ed il TAEG è pari al 10,15% per un plafond complessivo di euro 3000,00 con addebito di rata sul c/c di euro 100,00 mensilizzata;
- In 26/09/2017 l'Ente Bancario Intesa San Paolo concedeva prestito personale, contratto n. 0X07059130339 (con scadenza al 01.01.2030) per un ammontare complessivo di interessi di euro di 36.840,00 euro il cui TAN pari all'8,950%, il TAEG al 9,74% per n. di rate 120 mensilizzate di euro 307,23 con una liquidità sul c/c bancario di euro 129,45 di cui euro 9.297,65, in pari data, veniva destinate per l'estinzione anticipata del finanziamento con Intesa San Paolo n. 120013 del 19/12/2014;





In ordine alla **meritevolezza** ovvero all'assenza di colpa grave (come disciplinata dal nuovo C.C.I.L.) l'Occ potrà verificare che il debitore non si è indebitato con colpa grave, malafede o frode, sulla base della documentazione prodotta nonché delle dichiarazioni rese in sede di colloquio, verificando nello specifico i contratti di finanziamento erogati da banche e finanziarie, le finalità degli stessi, gli estratti conto degli ultimi 5 anni, le visure etc, che il debitore non ha posto in essere atti (anche omissivi) che avrebbero potuto cagionare scientemente un danno ai creditori.

In merito alla "diligenza" impiegata dal debitore/consumatore nell'assunzione delle obbligazioni il Tribunale potrà accertare, alla luce del ricorso, della proposta, della documentazione agli atti e della relazione particolareggiata dell'Occ, della sua sussistenza poiché il sig. Vito Pasquale ha contratto le obbligazioni dalla necessità di far fronte ad imprevisti di vita e nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di poterle adempiere, per cui è meritevole di accedere alla procedura di piano del consumatore ed ottenerne l'omologazione. Inoltre, occorre evidenziare le numerose estinzioni anticipate e rifinanziamenti effettuati dalle banche e dalle finanziarie, ogni volta applicando tassi più elevati e spese connesse che nel tempo hanno incrementato la situazione debitoria, in dispregio della preventiva valutazione del merito creditizio.

Basti considerare che dalla ricostruzione cronologica effettuata le banche e le società finanziarie hanno costantemente incrementato il rapporto rata reddito, arrivando ad una percentuale superiore al 191% nel 2023.

Come si vedrà le banche e finanziarie eroganti hanno omesso qualsiasi valutazione del merito creditizio nonché la fornitura della prescritta consulenza precontrattuale fidando sull'affidabilità del debitore in quanto buon pagatore, ed avendo omesso qualsiasi controllo delle iscrizioni nelle banche dati pertinenti, anche quando alcune posizioni sono state iscritte a sofferenza. (cfr. C.R. Banca d'Italia, Crif, Cte, Experian e Mister Credit di Crif).

Sin dalla sua genesi la legge n. 3/2012, oggi acquisita integralmente al C.C.I.L., si evince che essa è finalizzata a contrastare e prevenire i fenomeni di usura ed estorsione e il sovraindebitamento è visto come una conseguenza di ulteriori indebitamenti, senza riferimenti (in termini oggettivi) alle cause, e sovente frutto di un processo graduale al quale può essere molto difficoltoso, se non persino impossibile, porre rimedio in itinere: nel caso del presente piano o è concausa del sovraindebitamento l'aumento progressivo del costo della vita a causa anche degli eventi pandemici che nel caso di specie hanno indotto anche ad un'interruzione transitoria del posto di lavoro ed il caro vita e dei costi come è causa principale



le vicende nefaste occorse nel 2011 allorché il proponente ha dovuto affrontare la propria disoccupazione provando, in ogni caso ad onorare i debiti assunti e a sostenere il proprio nucleo familiare.

Dunque, il proponente ha provveduto, per quanto possibile, al sostegno economico ed esistenziale della figlia.

Le ragioni oggettive e soggettive che hanno progressivamente determinato il sovraindebitamento hanno origini lontane, che hanno minato la stabilità psicologica del proponente e ne hanno croso via via la propria retribuzione, cominciando a fare ricorso al credito per onorare gli impegni assunti. Si ritiene, nel caso di specie, che non solo non siano stati posti in essere comportamenti connotati di colpa grave, malafede o frode ma che neppure la colpa lieve possa ravvisarsi nell'assunzione delle obbligazioni.

I finanziamenti venivano rinegoziati dagli Enti Finanziatori con tassi di interesse più alti rispetto al finanziamento consolidato e venivano concessi a mezzo di un piano di ammortamento di più anni, veniva concesso con una rata più alta rispetto al precedente.

Di seguito l'analisi e la comparazione dei finanziamenti accessi, rinegoziati ed estinti anticipatamente:

**-ELENCO ANALITICO CREDITORI-**

ENTE FINANZIATORE	DATA	NUMERO CONTRATTO	SORTA CAPITALE E INTERESSI	TAN	TAEG	IMPORTO RATA	N. RATE
INTESA SAN PAOLO - BANCA CARIPARMA NOLA	14/03/2007 30/11/2015	1000000000		5,350%		6682,57	180
FINDOMESTIC	26/3/2014 05/12/2014	1000000000	10.000,00	8,96%	9,33%	6160,70	84
FINDOMESTIC	05/12/2014 30/11/2015	1000000000	22.400,00	6,85%	7,07%	6303,80	96
INTESA SAN PAOLO MUTUO	30/11/2015	1000000000	127.490,00	5,60%	6,034%	6556,73	300

IPOTECARIO	01/07/2012						
FCA BANK SPA	10/03/2016 09/09/2022		10.516,00	4,93%	6,98%	€169,00	72
INTESA SAN PAOLO REVOLVING	01/08/2017 01/07/2021	#####		8,500%	10,15%		
INTESA SAN PAOLO PRESTITO PERSONALE	26/09/2017 01/01/2030		23.655,00	8,950%	9,74% 11,322%	€307,23	120
COMPASS BANCA SPA	13/07/2018 18/01/2019		14.000,00	12,80%	13,80%	€271,18	84
COMPASS/COVISIA N	18/04/2019 30/10/3032		29.407,80	11,85%	12,95%	€100,00 €252,70	6 114
AMERICAN EXPRESS ITALIA SPA	15/10/2019 02/08/2022	#####	3500,00				100,00
INTESA SAN PAOLO PRESTITO FINALIZZATO	25/08/2020 15/04/2020		399,00	0,00%	0,00%	€20,00	20
AMERICAN EXPRESS ITALIA S.R.L.	11/03/2021 08/08/2022	#####	3500,00				

Il proponente doveva far fronte alle spese familiari e, tali spese erano tutte a suo carico quale unico percettore di reddito. A ciò andavano ad aggiungersi spese per la formazione dei propri figli.

Dalle vicende ricostruite il Gestore è chiamato, dunque, senz'altro ad accertare e verificare l'oculatezza nella gestione dei redditi e del bilancio familiare nonché a verificare che il ricorso al credito è stato effettuato con la complicità delle banche e delle finanziarie, senza verificare preventivamente il carico economico gravante sullo stipendio del proponente.



Quindi la debitrice è senz'altro esente da colpa grave, malafede o frode nell'assunzione delle obbligazioni, che ha onorato fin quando ha potuto. Ciò si desume anche dall'analisi delle banche dati pubbliche e private, oltre che dalla documentazione ufficiale estratta dal cassetto fiscale di Agenzia delle Entrate della riscossione, del concessionario per la riscossione, dell'Inps, dagli estratti di conto corrente, dalle visure catastali e ipocatastali etc. Il sovraindebitamento del Sig. Vito Pasquale è da attribuirsi al ricorso alla finanza esterna per esigenze familiari e sanitarie, per fronteggiare i problemi di vita quotidiana del proprio nucleo familiare e per le conseguenti esigenze della famiglia monoreddito, insomma spese ordinarie.

### 3. Sussistenza dello stato di sovraindebitamento

---

Il sig. Vito Pasquale si trova in uno stato di insolvenza irreversibile delle proprie obbligazioni, caratterizzando essa la sua condizione rispetto alle obbligazioni assunte e alle concrete possibilità di soddisfacimento delle stesse considerate le risorse a sua disposizione.

Il debitore attualmente non è più in grado di soddisfare regolarmente tutte le obbligazioni assunte e l'avvio di azioni legali potrebbero nel breve termine aggravare la sua situazione di sovraindebitamento.

Si ricorda che già l'art. 6 co 2 lett. a) della legge n. 3 del 2012 definiva "sovraindebitamento" *la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.*

Per tali versi anche dell'art. 2 decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 14 afferma il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento essendosi manifestati lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, non assoggettabile a procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza stanti inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nel caso in esame, il rapporto tra passivo patrimoniale (somma dei debiti contratti) e attivo patrimoniale non va disgiunto dalla finanziarizzazione del patrimonio, avuto riguardo alla sua composizione. Invero il patrimonio del debitore consta del suo reddito presente e futuro assolutamente non idoneo a pagare i debiti scaduti ed esigibili.

Il proponente non è attualmente in grado di adempiere le proprie obbligazioni con le sue entrate mensili, causando ciò la sua insolvenza irreversibile.



L'insolvenza della proponente è qualificabile come sofferenza finanziaria, ossia come crisi di liquidità, ed è data da un deficit finanziario (obbligazioni/entrate) nonché dalla inesistenza di un patrimonio convertibile in denaro.

Dunque, anche nell'ambito civile l'insolvenza si esaurisce in una impotenza di natura finanziaria persino l'eventuale capienza patrimoniale non è sufficiente ad escludere la ricorrenza di questo stato.

Lo stato di sovraindebitamento/insolvenza si è manifestato con la sopravvenuta incapacità del proponente di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte alla scadenza. Questa condizione è stata determinata da eventi imprevisi ed imprevedibili che hanno determinato la progressiva erosione delle entrate mensili.

Sul punto è utile soffermarsi sulla **definizione** di “consumatore” recepita dal CCII all'art. 2, comma 1, lett. e), secondo cui è tale: “la persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

La nozione di consumatore sposata dalla **giurisprudenza** si richiama alla sentenza di Cass. n. 1869/2016, che ne ha dato la seguente definizione: “debitore, persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria”.

Nel caso di specie il sig. Pasquale ha progressivamente iniziato ad avere difficoltà di adempiere regolarmente le obbligazioni alla scadenza, non potendo approntare alcun rimedio atto a rimuoverne le cause, che sono giunte a determinare lo stato di sovraindebitamento/insolvenza, pensando che con i vari rifinanziamenti sarebbe riuscito a gestire meglio le scadenze, generando ciò un maggior debito anche a causa dei costi connessi alle nuove operazioni di finanziamento.

Lo stato di sovraindebitamento del sig. Vito Pasquale **è da considerarsi irreversibile**, per cui intende adire il Tribunale per la ristrutturazione dei propri debiti.

Di seguito si riporta la cronologia dei finanziamenti e rifinanziamenti erogati dal 2007 con l'indicazione delle rate mensili e con il reddito mensile netto per ciascun anno in cui essi sono stati erogati e nell'ultima colonna a dx è indicato il rapporto rate/reddito:



N.	Banca/Finanziaria	Data finanziamento	Importo Rate	Nr. Rate	Data fine	Somma Rate	Stipendio Euro Mensile	Rapporto Rate/Reddito
1	INTESA SAN PAOLO - BANCA CARIPARMA ROMA 10023047/R-AMSTZ0	14/3/2007	341,29	180	30/11/2015	341,29	1053	32,11%
2	INTESA SAN PAOLO 027039381 FINDOMESTIC	26/3/2014	160,7	84	5/12/2014	502	0	105,70%+32,11% (1)= 138,81%
3	INTESA SAN PAOLO 20091028076013 INTESA SAN PAOLO MUTUO IPOTECARIO	5/12/2014	303,8	95	5/12/2022	645,09	0	303,8%+32,11% (1)= 335,91%
4	INTESA SAN PAOLO 0X07059130339	30/11/2015	556,73	300	1/7/2042	556,73	493,5	112,80%
5	FCA BANK SPA 4504569	10/3/2016	169	72	9/9/2022	169	1022	16,53%+112,80% (3)= 129,34%
6	INTESA SAN PAOLO REVOLVING 405	1/8/2017	130			130	877	14,82%+129,97% (3+3)= 144,79%
7	INTESA SAN PAOLO PRESTITO PERSONALE 0X01059130339	26/9/2017	307,23	120	1/1/2030	307,23	877	35,03%+144,79% (3+4+5)= 179,82%
8	COMPASS BANCA SPA 000019405252	13/1/2018	271,16	84	18/4/2019	271,15	862	31,45%+179,82% (3+4+5+5)= 211,28%
9	COMPASS 20581353	18/4/2019	571,9	84	30/11/2022	571,9	910,7	62,74%+162,65% (3+5+6)= 225,39%
10	COVISIAH 20581353	30/11/2022	100	6	30/4/2023	100	948	10,16%+162,65% (3+5+6)= 172,81%
11	COVISIAH 20581353	30/5/2023	252,7	120	30/10/2032	252,73	948	26,65%+162,65% (3+5+6)= 189,30%
12	AMERICAN EXPRESS ITALIA SPA 508	15/5/2019			2/8/2022		910	189,30%
13	INTESA SAN PAOLO PRESTITO FINALIZZATO 0X01010330007	25/8/2020	20	20	30/1/2020	20	1174,38	1,7%+189,30% (3+5+6+10+11)= 191%
14	AMERICAN EXPRESS ITALIA SPA 521	11/3/2021			8/8/2022		1293,41	191%
totale sporzionamento 191%								

Come si evince dalla tabella il rapporto rate/reddito comincia ad essere insostenibile sin dal finanziamento erogato dal primo rapporto contrattuale con l'Istituto Bancario all'epoca del 14.03.2007 con un deficit mensile del 2,11% giungendo al deficit mensile del 191% con la concessione da parte della American Express della carta revolving del 11.03.2021.

Dunque, dal 2007 il proponente poteva disporre di un reddito residuo mensile al netto della rata di mutuo di € 721,71 mensili.

La somma delle rate complessive mensili, sebbene si sia attivata per ricondurle ad un importo più sostenibile non ha raggiunto l'obiettivo, per cui, il proponente, ha regolarmente adempiuto al pagamento fino a quando ha potuto, utilizzando peraltro anche l'esiguo netto ricavo dei rifinanziamenti negoziati.



Sul punto bisogna sottolineare che il proponente ha richiesto e ottenuto la sospensione della rinegoziazione del mutuo per 12 mesi da settembre 2022 a settembre 2023 e da ottobre 2023 il padre dello stesso, posto lo stato irreversibile di sovraindebitamento ha evaso per conto dello stesso il pagamento della rata.

Sta di fatto che le spese mensili ritenute utili al fine di garantire ad un soggetto adulto che vive in una città metropolitana del centro Italia una vita libera e dignitosa, è pari ad € euro **1.334,32** (<https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>) e che tale quantificazione è stata calcolata in riferimento all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al solo debitore della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, richiamato dall'art. 9 co 3-bis lett. e) della novellata legge 3/2012: da ciò si evince che il reddito disponibile risulta essere nettamente insufficiente allo scopo di garantire una vita libera e dignitosa.

Sul punto è utile perimetrare l'indice Istat dal momento in cui il proponente è incorso nello stato di sovraindebitamento e più precisamente:

- Nell'anno 2007 per un nucleo familiare composto da tre persone con un minore entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro **912,19<sup>2</sup>**;
- Nell'anno 2008 per un nucleo familiare composto da tre persone con un minore entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro **1.161,52<sup>3</sup>**;
- Nell'anno 2009 per un nucleo familiare composto da tre persone con un minore entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro **1.183,16<sup>4</sup>**;
- Nell'anno 2010 per un nucleo familiare composto da tre persone con un minore entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era euro **1.190,14<sup>5</sup>**;
- Nell'anno 2011 per un nucleo familiare composto da 4 persone con due minori entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro **1.423,90<sup>6</sup>**;
- Nell'anno 2012 per un nucleo familiare composto da 4 persone con due minori entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era **1.464,62<sup>7</sup>**;

<sup>2</sup>indice istat <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>;

<sup>3</sup> indice Istat anno 2008 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>;

<sup>4</sup> indice Istat anno 2009 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>;

<sup>5</sup> indice Istat anno 2010 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>;

<sup>6</sup> indice istat anno 2011 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>;

<sup>7</sup> indice istat anno 2012 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>;



- Nell'anno 2013 per un nucleo familiare composto da 4 persone con due minori entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro 1.490,71<sup>8</sup>;
- Nell'anno 2014 per un nucleo familiare composto da 4 persone con due minori entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro 1.482,09<sup>9</sup>;
- Nell'anno 2015 per un nucleo familiare composto da 4 persone con due minori entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro euro 1.490,35<sup>10</sup>;
- Nell'anno 2016 per un nucleo familiare composto da 4 persone con due minori entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro 1.489,02<sup>11</sup>;
- Nell'anno 2017 per un nucleo familiare composto da 4 persone con due minori entro i 10 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro 1.511,41<sup>12</sup>;
- Nell'anno 2018 per un nucleo familiare composto da 4 persone con un minore entro i 10 anni ed un minore entro gli 11-18 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era euro 1.558,59<sup>13</sup>;
- Nell'anno 2019 per un nucleo familiare composto da 4 persone entro i 10 anni ed un minore entro gli 11-18 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro 1.583,08<sup>14</sup>;
- Nell'anno 2020 per un nucleo familiare composto da 4 persone entro i 10 anni ed un minore entro gli 11-18 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro 1.586,62<sup>15</sup>;
- Nell'anno 2021 per un nucleo familiare composto da tre persone con un minore entro i 10 anni ed un minore entro gli 11-18 anni l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era euro 1.609,08<sup>16</sup>;

Orbene, il Gestore incrociando i dati di cui agli indici Istat con i redditi del nucleo familiare avrà contezza che nel caso di specie nessun Ente Finanziatore ha mai considerato il merito creditizio del proponente portando lo stesso allo stato di insolvenza per cui trattasi.

<sup>8</sup> indice istat anno 2013 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>

<sup>9</sup> indice istat anno 2014 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>

<sup>10</sup> indice istat anno 2015 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>

<sup>11</sup> indice istat anno 2016 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>

<sup>12</sup> indice istat anno 2017 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>

<sup>13</sup> indice istat anno 2018 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>

<sup>14</sup> indice istat anno 2019 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>

<sup>15</sup> indice istat anno 2020 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>

<sup>16</sup> indice istat anno 2021 <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0;>



Il Gestore della Crisi potrà rilevare che i finanziatori non hanno effettuato a decorrere dal 2007 la prescritta valutazione del merito creditizio *ex art. 124-bis del T.U.B.* violando tale norma e contribuendo fortemente alla causa dell'odierno sovraindebitamento e di volta in volta al suo aggravamento. I finanziamenti sono stati chiesti dal debitore per esigenze di vita quotidiana e per sostenere le spese del matrimonio, della casa familiare, quindi non per beni voluttuari. Vorrà anche il Gestore della Crisi considerare le pronunce in relazione all'art. 124 bis TUB che, al comma 1, recita: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Anche in tale ipotesi tuttavia alcuna colpa potrà addebitarsi al proponente in relazione al proprio stato di sovraindebitamento. Anzi l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare proprio colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013, Trib. Macerata sent. del 24 maggio del 2018). *“Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli”* (ABF, collegio di Roma decisione n. 4440 del 20/3/2013). La preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

Suddetta disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 bis t.u.b. che prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento riscontri adeguati in modo che si possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria.

A diverse considerazione apre invece l'ipotesi in cui, l'Istituto erogatore fosse a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. In tale contesto il comportamento dei vari finanziatori diverrebbe sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita: *“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria*



### 3.1. Elenco creditori e situazione di sovraindebitamento

Il sig. Vito Pasquale ha assunto obbligazioni nei confronti di **INTESA SAN PAOLO SPA**, **AMERICAN EXPRESS S.p.A.**, **COMPASS BANCA SPA**, **COVISAN SPA (cambiali)** e **COVISAN SPA (cambiali)**.

Il reddito mensile del sig. Vito Pasquale è pari ad € **1.040,00** è la debitoria complessiva è di seguito indicata nella seguente tabella:

CREDITORE	CAUSALE	GRADO	IMPORTO DEB. RESIDUO
INTESA SAN PAOLO	RINEGOZIAZIONE MUTUO contatto n. ....	IPOTECARIO	Euro 81.975,53
		Chirografario	
INTESA SAN PAOLO	PRESTITO PERSONALE Contratto n. ....	Chirografario	Euro 22.341,22
INTESA SAN PAOLO	CARTA REVOLVING N. ....	Chirografario	Euro 686,35
AMERICAN EXPRESS SRL	CARTA DI CREDITO n. #####	Chirografario	Euro 2.747,69
AMERICAN EXPRESS SRL	CARTA DI CREDITO n. #####	Chirografario	Euro 781,22
COMPASS BANCA SPA COVISAN SPA (cambiali)	PRESTITO PERSONALE n. ....	Chirografario	Euro 27.048,90
Totale creditori ante procedura			Euro 135.580,91

I Crediti, sono tutti chirografari.

### 4. Attivo patrimoniale

L'attivo patrimoniale è rappresentato da tutti i beni del proponente suscettibili di valorizzazione e potenzialmente idonei a soddisfare i creditori, nella fattispecie da un veicolo FIAT 500 L tg. FC308YL immatricolata nell'anno 2016 unico mezzo disponibile per l'istante indispensabile per il raggiungimento del proprio lavoro nonché per la sussistenza organizzativa del proprio nucleo familiare.

A ciò si aggiunga la somma di euro **3.000,00** (diconsi diecimila/00) messi a disposizione della procedura dal padre e dalla madre del proponente sig.

nonché gli stessi evaderanno le spese della procedura in favore del Gestore della Crisi per il 50% e per il 100%100 del Procuratore all'atto del deposito del piano e della relazione particolareggiata ( somma complessiva di euro **9.864,00**) senza la pretesa della restituzione nonché euro **400,00** mensili messi a disposizione per tutti i creditori; il differenziale economico della retribuzione del proponente al netto delle spese, tenuto conto il tasso di povertà nonché le spese quotidiane, verrà posto a disposizione della procedura con cedenza mensile per la somma

di euro 165,00 per n. 60 rate ed euro 721,00 mensili versati dal padre del proponente come finanza esterna a sostegno del piano e per n. 60 rate.

Sulla situazione economica del padre del proponente si evidenzia quanto segue circa i redditi annuali percepiti

Redditi anno 2020	Redditi anno 2021	Redditi anno 2022
--		

Si precisa altresì che il sig. \_\_\_\_\_ non ha in essere finanziamenti come crif, è titolare di immobile e che il calcolo del tasso di povertà circa la sua condizione economica è di euro 721,00 mensili a fronte di un trattamento pensionistico mensile percepito di euro 1.585,71 (x 13 mensilità) e la sig.ra P. \_\_\_\_\_ è casalinga in comunione dei beni con il marito.

#### 6. Procedure esecutive

Allo stato non sono pendenti procedure a carico del debitore.

#### 7. Atti di straordinaria amministrazione

Il proponente negli ultimi 5 anni non ha compiuto alcun atto di straordinaria amministrazione né ha posto in essere atti di disposizione patrimoniale.

#### 8. Altri debiti

Non sono stati rinvenuti altri debiti di qualsiasi natura.

#### 9. Piano proposto

Il debitore propone di pagare i creditori, suddivisi in classi omogenee, in tempi ragionevoli che consentano il corretto e puntuale adempimento del piano. Di seguito lo schema riassuntivo prevede la misura del pagamento, tempi e modi:

sarà pagato al 100%100 del credito il creditore che assume la prededuzione al piano dilazionato per n. 12 mesi dal mese successivo all'omologa del piano

- tutti i creditori chirografari saranno pagati in una percentuale del 19% del residuo dovuto;

-La seguente tabella riepilogativa del piano che si propone:

Creditore	Causale	Importo finanziato	Grado	Importo deb. residuo	falcidi a	Debito post stralcio	rate	Decorrenza pagamenti ed importo rata
INTESA SAN PAOLO MUTUO IPOTECARIO	Mutuo Ipotecario		Ipotecario	81.975,53	75%	22.648,14	56	Dal 5 mese al mese 60 da 565,02
			Chirografario					

OCC	ONORARI GESTORE		Prededuzione	2.282,00	100%100	2.282,00	4	Dal 1 mese al mese da 570,50
Intesa San Paolo Spa	Prestito Personale		Chirografario	22.341,22	75%	5.585,30	56	Dal 5 mese al mese da 565,02
Intesa San Paolo Spa	Carta Revolving Mn. 58525405		Chirografo	686,36	75%	171,59	56	Dal 5 mese al mese da 565,02
COMPASS/CO VISAN SPA	CAMBIALI		Privilegiato Chirografario	27.048,90	75%	6.762,22	56	Dal 5 mese al mese da 565,02
America Express srl	Carta di credito n.#####9###808		Chirografario	2.747,69	75%	686,92	56	Dal 5 mese al mese da 565,02
America Express srl	Carta di credito n.#####521	1500,00	Chirografario	781,22	75%	195,30	56	Dal 5 mese al mese da 565,02
			<b>Totale creditori ante procedura</b>	<b>Euro 135.580,91</b>	<b>totale</b>	<b>38.331,47</b>	60	

### 8.1 Attivo disponibile per il piano

L'attivo disponibile per il piano, al netto delle spese della procedura, è pari ad €            complessivi di cui di euro            con cadenza mensile e per 60 mesi in proprio ed euro 400,00 con cadenza mensile per 60 mesi per finanza esterna dal padre (            ) fino al soddisfo nonché sempre dallo stesso euro 3000,00 all'atto della sentenza di omologa da conferire direttamente al creditore ipotecario.

L'importo totale messo a disposizione dei creditori è pari ad €            (25% del debito) e verrà ripartito secondo la seguente dilazione:

- Accantonamenti del 100%100 del credito a saldo in prededuzione per le spese procedurali in favore dell'OCC Gestore della Crisi in prededuzione, per 4 rate mensili di euro           ;

- Dal 5° mese alla rata 60° il 25% del debito residuo di tutti i creditori in chirografo per n. 60 rate con cadenza mensile di euro           ;

### 8.3 Spese familiari

Le spese mensili per il mantenimento del debitore unitamente al proprio nucleo familiare secondo l'indice Istat sono di euro            ovvero l'importo minimo per una esistenza libera e dignitosa è altresì condizionato anche dall'inflazione al 12% circa su ogni famiglia italiana

ENTRATE		USCITE		
DESCRIZIONE	QUOTA MENSILE	DESCRIZIONE	QUOTA MENSILE	
ASSEGNO UNICO	€ 378,00	LUCE	€ 100,00	
STIPENDIO	€ 1.042,00	ACQUA	€ 50,00	
		GAS	€ 50,00	
		TELEFONO MOBILE	€ 30,00	
		ASSICURAZIONE AUTO	€ 70,00	
		CARBURANTE	€ 150,00	
		SPESE SPORT BAMBINI	€ 70,00	
		SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE	€ 70,00	
		BOLO AUTO	€ 10,00	
		ALIMENTI MENSILI	€ 450,00	
		VARIE ED EVENTUALI	€ 150,00	
TOTALE	€ 1.420,00	TOTALE	€ 1.200,00	€ 1.200,00

Le spese sono state quantificate anche con quelle future nonché per i consumi e le utenze.

#### 8.4 Piano rateale

Di seguito si riporta il piano rateale proposto per tutti i creditori, dopo il pagamento dei crediti prededucibili ovvero gli accantonamenti per il saldo al Gestore per le prime 6 rate mensili dopo l'omologazione:

0	Creditori	OCC prededuzione	Intesa San Paolo Mutuo	Intesa San Paolo prestito	Intesa San revolving	Covisian Spa cambiali	American Express s.r.l	Totale
1	dal 15/04/24 al 15/08/2024	570,50						570,50
2	dal 15/09/2024 al 15/09/2029		341,56	93,09	2,86	112,70	14,70	564,91

#### 9. Garanzie

Le uniche garanzie offerte derivano dalla retribuzione del proponente e dalla sua ragionevole prosecuzione e dalle messa a disposizione di euro 400 mensili del padre .

Le unitamente alla madre nonché le somme di euro 1.000,00 all'atto della sentenza di omologa.

#### 10. Meritevolezza del consumatore assenza di colpa grave.

Dall'esame dell'estratto conto, dalle visure catastali e al pubblico registro automobilistico si evince che il proponente, come peraltro da ella dichiarato, non ha sottratto beni né altre utilità ai creditori per cui si ritiene che sia scevro da immeritevolezza e che meriti di accedere alla odierna procedura ed alla fine di conseguire l'esdebitazione.

---

Con l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma sulle procedure di sovraindebitamento viene reso immediatamente applicabile il c.d. controllo di meritevolezza del consumatore, rispetto al quale la relazione dell'OCC deve tuttora prendere posizione.

L'art. 69 C.C.I.I. limitatamente al piano di ristrutturazione del debito del consumatore, ritiene inammissibile la proposta qualora il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Evidente è quindi il passo in avanti – in chiara ottica di favore per il debitore e quindi, in fin dei conti, di impulso all'utilizzo dell'istituto – rispetto all'impostazione originaria della legge n. 3 del 2012, dove all'art. 12-bis si prevedeva il diniego della omologazione per il consumatore che avesse assunto “*obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*”, ovvero avesse “*colposamente determinato il sovraindebitamento*” (anche se per mezzo di un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle sue capacità), così non solo conferendo al giudice un molto esteso sindacato, ma anche e soprattutto valorizzando la mera colpa lieve quale stato soggettivo impediente l'accesso al beneficio.

#### **10.1. Atti in frode**

Nessun atto in frode è stato compiuto dal debitore come si evince dall'esame della documentazione prodotta. Si tratta di soggetto che ha sempre onorato le proprie obbligazioni e che giammai avrebbe immaginato di frodare i creditori. Tant'è che ha provveduto, sbagliando, a pagare le rate dei finanziamenti ricorrendo a nuova finanza; ciò ha aggravato la situazione familiare acclarando una situazione di sovraindebitamento irreversibile.

#### **11. Fattibilità giuridica e tecnica del piano**

Si ritiene che il piano sia giuridicamente fattibile, ricorrendo i presupposti giuridici di cui agli artt. 2-67-68-69 del C.C.I.I. nonché il presupposto della meritevolezza ovvero (secondo la novella del C.C.I.I.) l'assenza di colpa grave, malafede o frode nell'assunzione delle obbligazioni, anche in considerazione della scarsa cultura finanziaria del debitore e per essersi affidato ad operatori qualificati. Dal punto di vista della fattibilità tecnica le entrate familiari, in uno con parte della retribuzione del proponente, consentono di sostenere le spese mensili familiari e di onorare l'impegno delle rate mensili del piano così come sopra indicate.

Il piano proposto, nel prevedere la soddisfazione parziale è giuridicamente ammissibile prevede quale unica condizione che ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli



organismi di composizione della crisi (v. Cass. n. 26328-16); il tenore della normativa dettata per l'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l'orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari (cfr. Cass. n. 4270/2021).

#### 11.1. Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori

I creditori potranno essere soddisfatti nella misura massima realizzabile con la procedura da sovraindebitamento, in una durata complessiva di 84 mesi, i cui creditori chirografari saranno pagati in una percentuale del 25%.

#### 12. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

La legge 176/2020 ha modificato l'art. 9 co 3-bis della legge 3/2012 cancellando, tra gli altri, invece la *lett e)* dell'art. 268 e ss. CCII ex d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) chiama il Gestore della Crisi ad esprimere il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, inoltre, nella odierna procedura non c'è alcun bene da liquidare se si esclude il veicolo in titolarità del proponente che è l'unico mezzo per raggiungere il proprio posto di lavoro ed in ogni caso è di valore esiguo.

In ogni caso la procedura di liquidazione del patrimonio, unica alternativa praticabile, seppure richiesta in subordine, prevede ulteriori costi per i compensi del liquidatore ed una durata di 30 mesi rispetto ai ~~45~~ mesi del piano.

Per cui appare *ictus oculi* più conveniente la proposta di ristrutturazione del debito rispetto ad essa.


#### 13. Conclusioni

Il proponente, qualificabile consumatore, appare senz'altro meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento per tutte le ragioni innanzi dette. Inoltre, per i creditori appare senz'altro più vantaggioso rientrare del proprio credito, sebbene in misura ridotta, in tempi ragionevoli. Si chiede, pertanto, che la proposta sia tempestivamente valutata e il debitore possa beneficiare della dilazione proposta con sentenza di omologa del piano per soddisfare tutti i creditori secondo l'ordine legittimo delle preferenze, potendo programmare la propria vita con una propria casa, per un'esistenza libera e dignitosa. Lo stato di sovraindebitamento, sebbene derivante da sovraindebitamento attivo, è stato partecipato con colpa dagli enti finanziari di cui va dichiarata la responsabilità e di cui dovrebbero essere inibite contestazioni che non concernano gli atti in frode.


Con atto separato elenco degli allegati.

Napoli/Nola, lì 22/12/2023

Il proponente



Il garante per finanza esterna

Avv. Giovanni De Vivo  


**TRIBUNALE DI NOLA**

**II SEZIONE CIVILE**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 240-1/2023**

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.**

*visto* il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da VITO PASQUALE, C.F.

[REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED] assistito dall'Avv. Giovanni De Vivo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Francesca Romano Capezzuto;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Marigliano;

*rilevato* che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

*rilevato*, altresì, che la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente (pag. 12 e ss. relazione OCC in atti);

*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è titolare di reddito di lavoro dipendente per l'importo di euro 1.027,00 circa mensili oltre euro 378,00 assegni familiari, nonché di una autovettura e non è titolare di beni immobili, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 138.580,80 risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.200,00;

*preso atto* che la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC è di 60 mesi e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 36.177,20 , che saranno versati mediante 12 rate mensili di circa euro 565,00 circa , il tutto con cadenza mensile entro l'inizio di ogni mese; con la prima rata, verrà altresì versato ad Intesa San Paolo (ISP Obg s.r.l. giusta procura per mutuo ipotecario n. [redacted] l'importo di € 3.000,00 per la posizione inerente il Contratto di MUTUO Rep. n. [redacted] Racc. n. [redacted] del 30.11.2005 n. [redacted] di cui il debitore è parte mutuataria, con la finanza esterna dei genitori del Debitore;

*considerato* che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili( con previsione del pagamento del saldo del 50% del compenso dell'OCC ) con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 25%;

considerato, altresì, che il piano proposto prevede l'intervento di finanza esterna, mediante l'aiuto dei genitori del ricorrente, [redacted] mediante versamento iniziale di euro 3.000,00 e pagamento mensile di euro 400,00 , nonché mediante pagamento, già saldato, delle spese della procedura per un totale di € [redacted] quale saldo degli onorari dell'Avv. De Vivo e quale acconto OCC del 50% del compenso ;

*preso atto* delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

*presa visione* anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

rilevato, altresì, che la previsione di cui all'art. 71 CCII ("terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento") non è da ritenersi ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura in favore dell'OCC nella misura massima del 70% del compenso preventivato (comprensivo dell'acconto già ricevuto) e previa successiva liquidazione definitiva del compenso all'esito dell'esecuzione del piano, di talchè il saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta;

**P.Q.M.**

**AMMETTE**

la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro

trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

#### **DISPONE**

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento

#### **DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola a cura del Gestore.

Nola, 22.01.2024

Il Giudice Designato  
dott.ssa Rosa Paduano